

**AVVISO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO
ISTITUZIONI CULTURALI DI INTERESSE REGIONALE
di cui all'art. 12 della L.R. 4/10**

Premesso che:

- La legge regionale n. 4/2010 in materia di beni e attività culturali prevede (Capo III - Interventi per le attività culturali, Art. 12 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale) stabilisce che la Regione promuove, sostiene e valorizza, anche mediante la concessione di contributi, l'attività e il patrimonio culturale degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche;
- lo stesso art. 12 istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, l'elenco di tali istituzioni culturali di rilievo regionale;
- con DGR n. 1259 del 18.12.17 concernente: "LR 4/10 Art. 12 – Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale. Criteri e modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'Elenco" si è proceduto ad aggiornare e semplificare le regole di gestione dell'elenco (iscrizione e verifica annuale della permanenza dei requisiti), definendo nuovi requisiti minimi;
- Tale iscrizione, di fatto una forma di accreditamento, è costitutivo dello status di 'istituzione culturale di rilievo regionale' ed è propedeutico per l'accesso ai benefici di legge, di anno in anno definiti in sede di programmazione annuale. In particolare l'iscrizione a tale elenco è, per la legge regionale, requisito necessario per la presentazione dell'istanza di contributo, che potrà essere prodotta e valutata in esito a successivo apposito avviso.

Viene emanato il presente avviso, secondo l'articolato a seguire.

1. Riconoscimento di 'Istituzione culturale di rilievo regionale'

Possono essere riconosciute e iscritte all' "Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale" gli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche'.

Gli enti che intendono accedere all'elenco, dovranno in fase di istanza presentare documentazione atta a certificare la 'continuità' dell'attività svolta e le caratteristiche di "elevato livello scientifico" delle attività culturali, educative ed artistiche' attivate, che verrà valutata secondo i requisiti di seguito descritti.

2. Requisiti richiesti

Natura dell'ente	Sono considerati idonei all'iscrizione le persone giuridiche private, (riconosciute o non riconosciute), che operano senza finalità di lucro, come desumibile dallo statuto e dalle attività effettivamente svolte, in ambiti coerenti con le finalità della l.r. 4/10.
Requisito di "continuità" dell'attività svolta".	L'ente deve: <ul style="list-style-type: none">- essere costituito da almeno tre anni (atto costitutivo), e deve aver operato in questo arco di tempo in ambiti coerenti con le finalità della l.r. 4/10;- avere la disponibilità di una sede, che può essere di proprietà, concessa da ente pubblico, a titolo gratuito o oneroso, in affitto o in comodato da privato, purché con atto registrato, e con destinazione conforme con l'accesso al pubblico;

	<ul style="list-style-type: none"> - documentare una base associativa adeguata alle finalità statutarie; - disporre di un bilancio approvato secondo le modalità previste dallo Statuto e dalla normativa vigente e congruo rispetto alle finalità statutarie e il piano di attività svolto e programmato; - disporre di un adeguato piano di attività almeno triennale.
Attestazione di "elevato livello scientifico" delle attività culturali, educative ed artistiche' attivate	<p>L'ente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere un referente scientifico, con curriculum adeguato e coerente alle attività programmate e prodotte; - attestare la proprietà o disponibilità di patrimonio culturale secondo le definizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. rispetto al quale l'ente attua azioni di concorso nella tutela o di valorizzazione; - documentare l'alto livello delle attività di produzione culturale svolte, delle funzioni culturali assicurate, e del programma in essere con una apposita relazione, che elenchi i risultati ottenuti e programmati. Tale relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale della Regione. Non è ritenuta coerente con le finalità di legge l'attività generica di promozione e di animazione territoriale pur se a base culturale, l'attività riconducibile ad altre specifiche leggi di settore (spettacolo, cinema, animazione turistica, folklore e rievocazioni) o svolta con caratteristiche commerciali (editoria, artigianato artistico, gallerie d'arte contemporanea, ecc..).

3. Presentazione della istanza di iscrizione

Le istituzioni culturali interessate possono presentare istanza alla struttura regionale competente tramite una dichiarazione sostitutiva, resa sulla modulistica appositamente predisposta, qui allegata e reperibile sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, da cui risulti il possesso dei requisiti previsti.

Allegati alla dichiarazione saranno:

- atto costitutivo;
- statuto ed eventuali variazioni e modifiche;
- atto di disponibilità della sede;
- referente scientifico individuato e relativo curriculum;
- elenco dei soci, degli eventuali dipendenti, e delle risorse umane a diverso titolo coinvolte;
- relazione relativa all'attività svolta con riferimento alle finalità statutarie nell'anno precedente ed il piano di attività programmata per l'anno in corso, contenente anche la descrizione dettagliata del patrimonio culturale detenuto, delle modalità di fruizione assicurate, delle attività di concorso nella tutela e valorizzazione assicurate, nonché dei prodotti di rilevante interesse culturale ottenuti o programmati;
- bilancio consuntivo approvato dell'anno precedente e bilancio preventivo approvato per l'anno in corso, che attestino adeguatezza rispetto alle attività svolte e alle finalità programmate.

Saranno valutate solamente le istanze prodotte sulla base della modulistica fornita, reperibile nella sezione 'Avvisi' del sito istituzionale della Regione, presentate in qualsiasi periodo dell'anno.

Le istanze, in bollo per i soggetti non esentati, vanno inoltrate via PEC (regione.marche.funzionebac@emarche.it) o via posta alla PF competente al seguente indirizzo

Regione Marche
 Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche
 Posizione di Funzione Beni e attività culturali
 Via Gentile da Fabriano 9 60125 Ancona

4. Procedura di iscrizione, tempi del procedimento, tenuta dell'elenco

L'iscrizione viene decretata con atto del dirigente, entro 60 giorni dal recepimento dell'istanza.

L'elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

L'istituzione iscritta potrà presentare accesso ai benefici previsti per l'Elenco di cui all'articolo 12 della l.r. 4/10 nell'anno successivo a quello di iscrizione, sulla base delle dotazioni e delle procedure previste in sede di Programmazione annuale, salvo diversa disposizione in sede di bando per la concessione del contributo annuale.

5. Verifica annuale sulla permanenza dei requisiti e decadenza dell'iscrizione all'elenco

La verifica sulla permanenza dei requisiti sarà effettuata annualmente (art. 12, comma 3) in occasione della presentazione di istanze (di contributo o altro) che dette istituzioni potranno presentare. Nel caso di Istituzioni iscritte che non presentino istanze, la verifica sarà effettuata d'ufficio.